

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 65/26/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva due distinti ricorsi, successivamente riuniti, avverso, rispettivamente, settantadue e quattro avvisi d'accertamento, relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, per imposta sulle concessioni e per l'occupazione e l'uso di aree appartenenti al demanio fluviale, emessi dalla Regione Lombardia, con riferimento alla collocazione, da parte della ricorrente nel c.d. "reticolo idrico demaniale" di infrastrutture relative alla sua rete di fornitura di comunicazione elettronica.

Nei motivi dei ricorsi, la contribuente, in via preliminare, lamentava l'inesistenza della notifica degli atti impugnati, per essere stata effettuata presso, non la sede legale, ma una casella postale della società; eccepiva, inoltre, la nullità degli atti impugnati per mancanza di relazione di notifica e per assenza di sottoscrizione.

Inoltre, per quanto concerne alcuni degli avvisi d'accertamento de quo, Telecom Italia S.p.A. evidenziava la mancata indicazione dell'atto presupposto, eccependo che, in tal modo, non risultasse provato che vi era stata occupazione delle aree demaniale negli anni d'imposta cui si riferiscono gli atti impugnati. Nel merito, la ricorrente eccepiva, sostanzialmente, l'illegittimità della pretesa impositiva, argomentando che il Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/03), agli art. 88 e 93, escluderebbe l'imposizione, a carico degli operatori del pubblico servizio di comunicazioni elettroniche, di qualsiasi altra prestazione pecuniaria diversa dalla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP, disciplinata dai D.Lgs. 507/93 e D.Lgs. 446/97), dal Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. COSAP disciplinato dall'art. 63 D.Lgs. 446/1997) e dal contributo una tantum ex art. 47, comma 4, D.Lgs. 507/1993.

Esponeva, altresì, la ricorrente di aver proposto opposizione innanzi al Giudice Ordinario avverso le ordinanze ingiunzioni emesse dalla Regione Lombardia, aventi ad oggetto il c.d. canone di polizia idraulica, evidenziando che lo stesso sarebbe illegittimo, e conseguentemente, sarebbe illegittima pure l'imposta de quo, in ragione della correlazione tra la stessa ed il citato canone. Si costituiva la Regione Lombardia, sostanzialmente, contestando tutte le deduzioni del contribuente ed insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva e per la conseguente legittimità dell'atto impugnato.

La ricorrente depositava note illustrative per meglio esplicitare le ragioni del proprio ricorso, eccependo pure che la pretesa impositiva della Regione Lombardia si porrebbe in contrasto con la Direttiva Comunitaria 2002/20/CE.

All'udienza fissata, la Commissione tratteneva il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono infondati e, pertanto, non meritano accoglimento.

Preliminarmente, la Commissione è chiamata a pronunziarsi sulle eccezioni relative alla nullità della notifica degli atti impugnati, per essere stata la stessa eseguita presso una casella postale e per assenza di relata. Entrambi i rilievi della ricorrente non meritano accoglimento; osserva, infatti, la Commissione che la tempestiva impugnazione degli atti de quo (comprovando che gli stessi hanno raggiunto il proprio scopo) spiega efficacia sanante delle irregolarità degli atti medesimi (e della loro notificazione).

Altresì appare infondato l'ulteriore rilievo della contribuente circa la presunta mancanza di sottoscrizione degli atti de quo, tenuto conto che gli stessi sono stati regolarmente

sottoscritti a norma dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993, applicabile alla fattispecie in esame.

Pure irrilevante la mancanza di indicazione dell'atto presupposto, eccepita dalla contribuente per alcuni degli avvisi impugnati, si risolve anch'essa in un mero vizio formale (come tale, sanato per raggiungimento dello scopo da parte degli atti), tenuto conto che non è concretamente in contestazione che vi sia stata occupazione delle aree demaniale negli anni d'imposta cui si riferiscono gli atti impugnati.

Nel merito, la Commissione osserva, anzitutto, che la pretesa impositiva, fatta valere dalla Regione Lombardia con gli atti impugnati, scaturisce da norme di legge statale (art. 89, comma 1, lettera i, D.Lgs. 112/1998) e regionale (art. 52, Legge Regione Lombardia n. 26/2003); rileva, inoltre, che le citate disposizioni normative non si pongono in alcun contrasto con l'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 259/2003, invocato da parte ricorrente, il quale vieta alle Pubbliche Amministrazioni, Regioni e Province l'imposizioni di canoni od oneri che non siano stabiliti per legge.

Inoltre, osserva la Commissione che alcun contrasto è rinvenibile tra la normativa comunitaria richiamata dalla ricorrente (Direttiva comunitaria 2002/20/CE) e le disposizioni normative italiane da cui scaturisce il potere impositivo della Regione Lombardia: infatti, nella citata direttiva non si rinviene alcuna disposizione da cui desumere il divieto di imposizioni fiscali nella materia che ci occupa.

Legittimamente, dunque, la Regione Lombardia ha adottato gli atti amministrativi attuativi degli artt. 89, comma 1, lettera i, D.Lgs. 112/1998 e 52, Legge Regione Lombardia n. 26/2003.

Rileva, inoltre, la Commissione che inconferenti, rispetto alla fattispecie in oggetto, appaiono i riferimenti della ricorrente agli artt. 88, comma 10, e 93, comma 2, i quali non riguardano la potestà legislativa o regolamentare, nella materia in esame, delle Regioni (indirizzandosi, rispettivamente, ai concessionari e proprietari di beni pubblici ed agli enti locali).

Pure priva di pregio l'argomentazione della contribuente relativa all'illegittimità del canone di pulizia idraulica da cui deriverebbe anche l'illegittimità dell'imposta de quo, tenuto conto che il presupposto anche di tale canone deve essere rinvenuto nelle suindicate fonti di rango primario (art. 89, comma 1, lettera i, D.Lgs. 112/1998 ed art. 52, Legge Regione Lombardia n. 26/2003), nel pieno rispetto del disposto dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 259/2003, che erroneamente Telecom Italia S.p.A. assume violato.

Del resto, le pronunce del Giudice Ordinario (Tribunale di Milano e Corte d'Appello di Milano), prodotte dalle parti, relative alle opposizioni, proposte dalla contribuente, avverso le ordinanze ingiunzione, aventi ad oggetto il canone di pulizia idrica, hanno tutte respinto i rilievi e le domande di Telecom Italia S.p.A. Alla luce della particolare complessità della fattispecie in esame, pare equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione respinge i ricorsi. Spese compensate